

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 27-2947

**L.R. 22/2009 - Criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici ex d.g.r. 31- 2441 del 27/07/2011.**

A relazione degli Assessori Pentenero, Ferraris:

Vista:

la l.r. 13 aprile 1995, n. 63 (“Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”), in particolare l’art. 9 e l’art 24;

la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 (“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la quale al Titolo IV determina la ripartizione delle funzioni in ambito formativo tra le Province e la Regione;

la D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 che ha introdotto la “Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici”(in seguito Commissioni), definendo la composizione, il funzionamento e il compenso per i componenti delle medesime, nonché le modalità di inserimento e di aggiornamento degli elenchi regionali dei presidenti e degli esperti del mondo del lavoro;

la D.D. n. 58 del 7 febbraio 2012 recante le “disposizioni di dettaglio” che disciplinano ogni aspetto della procedura d’esame, compresi gli adempimenti amministrativi e le funzioni dei componenti della Commissione;

preso atto che le Province, nel dare attuazione alla disciplina sopra citata, hanno adottato propri atti definendo i criteri di nomina delle commissioni, sia riguardo alle procedure amministrative sia ai principi che regolano l’individuazione dei componenti delle commissioni;

considerato:

che la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 stabilisce il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

che la suddetta legge dispone all’art. 5, comma 3, che in materia di formazione professionale e di orientamento siano delegate alla Città metropolitana di Torino le funzioni di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000;

che a seguito dell’art. 8 della stessa legge viene riallocato in capo alla Regione, tra le altre, la funzione di istituire le commissioni esaminatrici di cui all’art. 24 della l.r. 63/1995, il riconoscimento dei corsi di cui all’articolo 14 e il rilascio dei relativi attestati, precedentemente trasferita alle altre province;

valutato opportuno e necessario definire indicazioni e criteri univoci per la composizione delle Commissioni, coerenti e cogenti su tutto il territorio piemontese, che in vista del processo di riorganizzazione delle attività degli uffici della Regione e del trasferimento del personale nei ruoli regionali avvenuto ai sensi dell’art. 12 della l.r. 23/2015, consenta di superare le diversità di procedure provinciali ad oggi in essere tenuto conto dell’urgenza e dell’esigenza di garantire il

regolare svolgimento delle attività relative alle nomine delle Commissioni già a partire dal 1 gennaio 2016;

ritenuto inoltre opportuno raccordare i criteri di nomina delle commissioni esaminatrici di competenza regionale con quelli della Città Metropolitana di Torino, al fine di assicurare un elevato grado di coerenza e uniformità del sistema della formazione e considerato che a tal fine sono stati attivati i necessari confronti con gli uffici competenti;

rilevato:

che la D.G.R. n. 31-2441 del 27/07/2011 nel definire i requisiti per la nomina dei commissari, ha istituito un elenco regionale dei presidenti e uno degli esperti del mondo del lavoro, approvati con successive determinazioni a seguito di verifica dei requisiti previsti dalla deliberazione stessa;

che a detti elenchi le province sino ad oggi hanno attinto per la nomina delle commissioni relative al rilascio di qualificazioni dell'I e Fp e per quelle di cui alla l.r. 63/95, compresi gli esami per i quali è prevista una commissione integrata da ulteriori componenti definiti dalle specifiche normative e per i diplomi professionali, escluse quelle la cui composizione è definita da normativa specifica di legge per le quali gli elenchi non costituiscono riferimento obbligatorio;

considerato che all'interno dei predetti elenchi sono presenti dipendenti di ruolo della Regione compreso il personale di provenienza dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino a seguito della l.r. 23/2015, per il quale si rende necessario fornire specifiche indicazioni relativamente alla partecipazione in qualità di componente con incarico esterno e quindi al di fuori dell'orario di servizio, oppure, ove ricorrano motivazioni specifiche, in attività di servizio;

ritenuto:

inoltre necessario individuare una procedura amministrativa semplificata per rispondere in tempi congrui alle esigenze di composizione delle commissioni esaminatrici, considerando anche il loro elevato numero, pari a circa mille l'anno e le caratteristiche temporali di insediamento delle stesse, che concentrando prevalentemente in pochi mesi dell'anno (tra maggio e luglio) rendono ogni anno amministrativamente impegnativo e di complessa gestione il processo di composizione;

pertanto necessario, per snellire le procedure di nomina delle commissioni, definire che tutti i presenti negli elenchi dei presidenti e degli esperti del lavoro, siano da considerarsi nominati componenti di commissione, a seguito della loro iscrizione negli elenchi avvenuta con la valutazione dei requisiti posseduti e che la successiva individuazione degli specifici nominativi da abbinare alle singole commissioni sia comunicata agli interessati e alle agenzie dove si svolge l'esame con semplice comunicazione telematica o postale di specifica lettera del dirigente del Settore Standard formativi e Orientamento professionale;

considerato che in tal modo verrebbe semplificata significativamente l'attività amministrativa per la composizione delle singole commissioni, precedentemente gestita nella maggior parte delle province e nella Regione stessa con la stesura di singole determinazioni dirigenziali di nomina, allineandosi ad una procedura semplificata già in uso presso la Città metropolitana di Torino e la provincia di Cuneo;

valutato di raccogliere queste indicazioni con i necessari ulteriori elementi di dettaglio in uno specifico documento, che costituisce l'allegato 1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

vista:

la L.R. n. 63/1995;

la L.R. n. 23/2008;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare l'allegato 1) “ Criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante:

- criteri di individuazione dei commissari delle Commissioni esaminatrici della formazione professionale;

- procedure semplificate di istituzione e comunicazione delle stesse;

- indicazioni specifiche laddove vengano individuati dipendenti regionali che operano con incarico esterno o in attività di servizio;

validi per tutte le Commissioni esaminatrici nominate dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino;

-di dare mandato alla Direzione Coesione Sociale – Settore Standard formativi e orientamento professionale di dare attuazione con propri atti alla presente deliberazione, compresa. laddove ne emergesse la necessità, ulteriori elementi tecnici di dettaglio rispetto alle indicazioni fornite nell'allegato 1);

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione Piemonte .

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **ALLEGATO 1**

### **CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA DELLE COMMISSIONI D'ESAME**

Al fine di dare corso alle attività di esame in esito ai percorsi di formazione con rilascio di qualificazioni regionali, fatte salve le disposizioni contenute negli allegati della seguente normativa regionale:

- deliberazione n. 31-2441 del 27 luglio 2011 recante la nuova disciplina delle Commissioni esaminatrici ai sensi della l. r. 22/2009
- determinazione n. 58 del 7/02/2012 recante "approvazione delle disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici;
- d.g.r. 152-3672 e s.m.i. del 2/8/2006, con particolare riferimento all'allegato H) "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte"

con il presente documento si intendono definire, anche alla luce della nuova ripartizione delle funzioni della materia Formazione professionale:

- criteri di individuazione dei commissari delle Commissioni esaminatrici della formazione professionale;
- procedure semplificate di istituzione e comunicazione delle stesse;
- indicazioni specifiche laddove vengano individuati dipendenti regionali che operano con incarico esterno o in attività di servizio;

### **CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Per le commissioni soggette alla nuova disciplina regionale (D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011) i Presidenti e gli Esperti del Mondo del Lavoro si intendono nominati mediante l'approvazione da parte della Regione Piemonte degli Elenchi e degli eventuali successivi aggiornamenti.

L'individuazione dei singoli commissari per le specifiche sessioni d'esame avviene a seguito di istruttoria dei funzionari regionali incaricati che dovrà tener conto del criterio della rotazione degli incarichi, privilegiando pertanto all'interno di una rosa di possibili disponibilità, coloro che da maggior tempo non hanno ricevuto incarichi di tale attività.

Tale principio va temperato con il criterio di economicità della scelta, pertanto, considerando che i commissari hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio superiori ai 10 km, dovrà essere data priorità, laddove possibile, alla scelta di commissari la cui residenza sia più vicina alla sede d'esame.

Entrambi i criteri di individuazione potranno subire deroghe in casi di urgenza di nomina o sostituzione o di particolari necessità di monitoraggio o supporto delle procedure di esame, che rendano necessaria la scelta di specifici commissari disponibili.

Nel caso in cui si debba nominare una commissione non rientrante nella disciplina della D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011, in quanto la composizione viene precisata da specifiche normative di settore,

oppure nel caso in cui, la normativa di settore preveda l'integrazione dei commissari di cui alla deliberazione sopra citata con ulteriori esperti o rappresentanti, l'individuazione di componenti avviene a seguito di accordi e comunicazioni con gli enti o uffici, che, in base alla specifica normativa, devono designare i commissari, a prescindere dai criteri sopra indicati.

## **PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ISTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE COMMISSIONI**

Per le commissioni soggette alla nuova disciplina regionale (D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011) i Presidenti e gli Esperti del Mondo del Lavoro si intendono nominati mediante l'approvazione da parte della Regione Piemonte degli Elenchi e degli eventuali successivi aggiornamenti, adottati a seguito della valutazione dei requisiti previsti.

Si richiama in proposito la Determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Coesione Sociale - Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale n. 380 del 23/07/2013 di prima costituzione degli elenchi e i successivi atti di aggiornamento e implementazione.

L'individuazione per le specifiche commissioni e la convocazione alle sessioni d'esame, sia dei Presidenti che degli Esperti del mondo del lavoro, avviene a seguito di istruttoria ispirata ai criteri sopra descritti.

L'esito dell'istruttoria dovrà formalizzarsi in una o più lettere di costituzione e convocazione della commissione, che avranno come oggetto il numero d'ordine attribuito dal sistema informativo regionale dedicato e il numero identificativo del Presidente.

Le lettere, a firma del dirigente del Settore Standard formativi e Orientamento professionale o suo delegato, verranno comunicate, insieme al calendario dettagliato dell'esame, agli interessati e agli enti dove si svolge l'esame con semplice invio telematico o postale.

Le lettere riporteranno il nominativo del Presidente e dell'esperto del mondo del lavoro che costituiscono la commissione d'esame. Il nominativo dell'esperto della formazione, individuato dall'Ente gestore dei corsi tra i propri docenti e formatori in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali, sarà indicato nel verbale d'esame e farà parte a tutti gli effetti della commissione.

Le modalità sopra descritte si applicano anche nel caso di commissioni composte secondo le indicazioni di specifiche normative di settore che non attingono ai nominativi degli elenchi.

## **INDICAZIONI SPECIFICHE LADDOVE VENGANO INDIVIDUATI DIPENDENTI REGIONALI CHE OPERANO IN ORARIO DI SERVIZIO E FUORI ORARIO DI SERVIZIO**

Nelle commissioni esaminatrici potranno essere individuati, sia come Presidenti che come esperti del mondo del lavoro, dipendenti regionali iscritti negli elenchi previsti dalla d.g.r. 31-2441 del 27 luglio 2011, compresi gli ex dipendenti delle Province e della Città Metropolitana di Torino trasferiti nel ruolo separato della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 23/2015.

I suddetti dipendenti regionali, saranno designati a svolgere tali attività di norma fuori dall'orario di servizio.

In tali casi ai dipendenti regionali verrà corrisposto dall'ente gestore del corso il gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla deliberazione sopra citata.

Al fine di semplificare le procedure di individuazione di presidenti e commissari e contenere i tempi delle attività istruttorie, i dipendenti regionali, compresi i dipendenti provenienti dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, inseriti nel ruolo regionale separato transitorio, di cui all'art. 12 della L.R. 23/2015, vengono immessi negli elenchi previsti dalla D.G.R. 31-2441 del 27.7.2011, previa verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto d'interesse, confermata attraverso la dichiarazione del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente stesso e autocertificazione del dipendente di impegnarsi a evitare situazioni di conflitto di interesse.

Annualmente, con provvedimento integrativo della D.G.R. N. 23-734 del 5.12.2014, che fissa il numero massimo di incarichi esterni autorizzabili e definisce i criteri di individuazione degli incarichi vietati, viene correlato il limite numerico degli incarichi di che trattasi e, accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, vengono preventivamente autorizzate le partecipazioni alle commissioni d'esame nei limiti numerici e a condizione del rispetto degli adempimenti appresso precisati.

L'autorizzazione si intende confermata a condizione che preventivamente all'espletamento dei singoli incarichi siano inviate alla Direzione competente in materia di personale le seguenti comunicazioni:

- A carico del dirigente competente per la nomina delle commissioni: lettere di costituzione della commissione esaminatrice e calendario esami;
- A carico del dipendente: comunicazione sottoscritta dell'incarico proposto con in calce il "nulla osta rispetto all'attività di servizio" firmato dal dirigente (direttore in caso di personale in staff) responsabile della struttura di appartenenza.

La Direzione competente in materia di personale segnalerà agli interessati esclusivamente le eventuali irregolarità nelle comunicazioni pervenute, con conseguente inibizione allo svolgimento dell'incarico.

L'agenzia formativa, in quanto soggetto che eroga compensi ai dipendenti pubblici, nel quadro degli adempimenti connessi all'istituzione dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 24 della L. 412/91 è tenuta a comunicare all'Amministrazione Regionale le somme corrisposte.

In conformità con le disposizioni regionali vigenti in materia di incarichi esterni con la dgr n. 23-734 del 5/12/2014 è stato fissato il numero massimo di partecipazione a commissioni genericamente intese (commissioni di concorso, di fine corso, di valutazione ecc.), autorizzabili in un anno solare. Ciascun dipendente non potrà superare per l'anno in corso e fino a diversa disposizione il numero di cinque incarichi di partecipazione a commissione. Il superamento di tale limite comporta lo scivolamento all'anno successivo degli incarichi in eccedenza, gli stessi riducono di pari numero le cinque partecipazioni a commissioni autorizzabili.

Eccezionalmente i dipendenti regionali potranno svolgere il ruolo di Presidente o esperto del mondo del lavoro in orario di servizio con l'attribuzione, ove ne ricorrano i presupposti, del trattamento previsto per le attività in missione e senza diritto a compenso alcuno, esclusivamente ove ricorrano le seguenti situazioni :

- nei casi in cui si realizzino condizioni di urgenza o di imprevisti a ridosso dell'inizio dei giorni di esame, per le quali si renda necessario tempestivamente individuare o sostituire i componenti già individuati per non compromettere il regolare svolgimento delle sessioni d'esame a danno degli allievi;
- in caso di sostituzione dei commissari durante il regolare svolgimento degli esami, a causa di impossibilità a proseguire l'attività da parte dei nominati;
- in caso di difficoltà significative nel trovare disponibilità a ricoprire gli incarichi;
- in caso di esami in esito a percorsi formativi di particolare interesse per Direzione Coesione sociale per il loro carattere innovativo o sperimentale e di cui si valuti opportuno raccogliere elementi di valutazione circa gli esiti di apprendimento anche attraverso la presenza di funzionari regionali esperti durante l'esame finale;
- in caso di esami in esito a percorsi per i quali siano stati raccolti elementi di criticità di realizzazione o di apprendimento.

Trimestralmente viene trasmesso dalla struttura competente per la nomina dei componenti le commissioni all'assessore con delega al personale apposita rendicontazione degli incarichi svolti dai dipendenti della Regione Piemonte, inseriti nel ruolo della Giunta regionale.

La presente disciplina è adottata in via sperimentale e potrà essere oggetto di revisione dopo un anno di applicazione o nel caso in cui mutino i presupposti normativi relativi all'autorizzazione di incarichi esterni.

Le indicazioni precedenti sono valide per tutte le commissioni esaminatrici nominate dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino